



*Ci Prendiamo cura del tuo benessere*

**Regolamento  
per il conferimento di incarichi  
di lavoro autonomo  
e per lo svolgimento di tirocini**

## **INDICE**

### **Parte 1^ DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Esclusioni

### **Parte 2^ CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

Art. 3 Presupposti e condizioni per il conferimento degli incarichi

Art. 4 Requisiti di ordine generale dell'incaricato

Art. 5 Modalità di conferimento degli incarichi

Art. 6 Avviso di selezione

Art. 7 Valutazione comparativa

Art. 8 Stipulazione dei contratti

Art. 9 Pubblicità degli incarichi e obblighi di trasmissione

Art. 10 Liquidazione e pagamento dei corrispettivi

### **Parte 3^ DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TIROCINI**

Art. 11 Tirocini e stage

Art. 12 Tirocinio non curriculare

Art. 13 Attivazione e gestione del tirocinio non curriculare

Art. 14 Stage o tirocinio curriculare

### **Parte 4^ NORME FINALI**

Art. 15 Norme finali

Art. 16 Pubblicità

**Parte 1<sup>^</sup>**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di qualsiasi importo.

2. Ai fini del presente regolamento sono considerati:

a) *contratti di collaborazione occasionale*, i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma, che non richiedono l'iscrizione in albi professionali, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, conferite ai sensi dell'art. 2222 e ss. e dell'art. 2229 e ss. del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi; per tali contratti, la relativa durata complessiva non può essere superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e, al contempo, il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non può superare 5.000,00 Euro;

b) *contratti di collaborazione a progetto* (co.co.pro.), i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, conferiti ai sensi dell'art. 61 e ss. del D.Lgs. 276/2003, riconducibili ad un progetto specifico, funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, definito dalla Società committente e gestito autonomamente dal collaboratore;

c) *incarichi professionali*, i rapporti di lavoro autonomo che si concretizzano in prestazioni d'opera che richiedono, di norma, l'iscrizione in albi professionali, rese con lavoro prevalentemente proprio da parte di soggetti titolari di partita IVA, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del Codice Civile e prive del carattere dell'occasionalità, nei quali assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore.

3. Possono costituire oggetto di ciascuna delle tipologie di lavoro autonomo, di cui al comma precedente, gli incarichi aventi ad oggetto:

a) studi, nei quali oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale o altri elaborati, in cui il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) ricerche, che presuppongono la preventiva definizione di una attività da parte della Società committente;

c) consulenze, che consistono nella richiesta di pareri ad esperti.

**Art. 2**

**Esclusioni**

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

a) gli incarichi di membro dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;

b) gli incarichi conferiti ai componenti di commissioni di gara e di concorso;

c) gli incarichi conferiti ai componenti di collegi arbitrali;

d) gli appalti di servizi;

e) gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore, fra cui gli incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria di cui all'art. 90 e ss. del D.Lgs. 163/2006.

**Parte 2<sup>^</sup>**

**CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

**Art. 3**

**Presupposti e condizioni per il conferimento degli incarichi**

1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione occasionale e di collaborazione a progetto, può avvenire esclusivamente nel rispetto di quanto segue:

- a) l'oggetto della prestazione che l'incaricato è chiamato a rendere deve corrispondere al perseguimento degli scopi stabiliti dallo Statuto, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità della Società;
  - b) la Società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente;
  - c) la prestazione oggetto dell'incarico deve avere natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, previo inserimento della relativa clausola nel contratto, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'incaricato, per il tempo strettamente necessario e ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
  - e) la prestazione non può includere la rappresentanza della Società;
  - f) il compenso proposto nell'avviso di selezione deve essere proporzionato all'utilità conseguita dalla Società ed alla qualità e quantità delle prestazioni da rendere;
  - g) l'incarico può essere conferito nei limiti stabiliti dal budget, ove previsto, e nel rispetto delle norme di legge vigenti.
2. Salvo quanto previsto dalla legge per l'esercizio di specifiche professioni, la specializzazione richiesta al collaboratore, oltre che consistere in una maturata esperienza nel settore, deve essere comprovata anche dal possesso di un titolo di laurea magistrale o di laurea vecchio ordinamento o di un titolo di laurea specialistica attinente all'oggetto dell'incarico, ferma restando la possibilità di richiedere ulteriori titoli in relazione allo specifico incarico da attribuire.
3. Si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di stipula di contratti di collaborazione:
- a) per attività che debbano essere svolte da soggetti iscritti in ordini o albi;
  - b) con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca.
4. Per gli incarichi professionali si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), f), g).
5. L'incarico è conferito dall'Amministratore Delegato il quale attesta, nell'atto che approva il ricorso all'incarico stesso, il rispetto di tutte le condizioni previste.

#### **Art.4**

##### **Requisiti di ordine generale dell'incaricato**

1. Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di affidamento di incarichi e non possono stipulare i relativi contratti le persone fisiche:
- a) che non hanno compiuto la maggiore età;
  - b) che non possiedono la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
  - c) che, secondo motivata valutazione della Società, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di incarichi precedentemente affidati dalla Società medesima o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Società;
  - d) che, essendovi soggetti, non sono in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo le risultanze del documento unico di regolarità contributiva;
  - e) che sono amministratori o revisori della Società o di uno dei Soci della medesima o di una società da questa partecipata, o che hanno avuto tale qualifica nel triennio precedente;
  - f) che sono dipendenti della Società;
  - g) che sono stati dipendenti della Società cessati volontariamente dal servizio per pensionamento con i requisiti per il trattamento di anzianità o, comunque, senza raggiungere limiti massimi di età o di servizio;
  - h) che sono stati dipendenti della Società cessati per pensionamento e che hanno svolto, nell'ultimo anno di servizio, funzioni ed attività corrispondenti a quelle dell'incarico;
  - i) che, nell'anno precedente, hanno svolto collaborazioni a progetto con la Società.

- f) che, nel triennio precedente, hanno ricoperto posizioni dirigenziali o comunque di carattere direttivo, gestionale o di controllo presso uno o più dei Soci;
2. Prima di disporre l'affidamento dell'incarico, l'Amministratore Delegato provvede ai necessari accertamenti.

#### **Art. 5**

##### **Modalità di conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 sono affidati con procedura comparativa e con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7.
2. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi tassativi, non soggetti ad interpretazione estensiva:
  - a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo per motivi non imputabili alla Società, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
  - b) per incarichi di particolare e comprovata urgenza, dovuti al verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili non imputabili alla Società, tali da non rendere effettivamente possibile l'esperimento di procedure comparative.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'Amministratore Delegato è tenuto ad individuare e motivare specificamente l'esclusione del ricorso alla procedura comparativa.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'individuazione dei soggetti da incaricare segue, ove possibile, il principio della rotazione.

#### **Art. 6**

##### **Avviso di selezione**

1. L'avviso pubblico di selezione per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico è di competenza dell'Amministratore Delegato e deve contenere, tra l'altro:
  - a) l'oggetto della prestazione; per le collaborazioni a progetto, la descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire;
  - b) il luogo e la durata dell'incarico che, nel caso di collaborazioni a progetto, è di norma fissata in non più di 12 mesi;
  - c) le forme di coordinamento, ove previsto;
  - d) i requisiti per la partecipazione alla selezione;
  - e) le modalità di scelta dei candidati, indicando i punteggi massimi attribuibili, rispettivamente, all'offerta economica e ai titoli o, in alternativa, all'offerta economica, ai titoli e al colloquio, nonché i criteri di valutazione;
  - f) l'indicazione della futura nomina di una commissione per la valutazione comparativa dei candidati.
  - g) il corrispettivo posto a base della procedura selettiva, rispetto al quale, con esclusione dei casi di cui al comma 7 dell'art. 7, i concorrenti formuleranno la loro offerta economica, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese ove previsti;
  - h) le modalità di comunicazione con i concorrenti.
2. L'avviso di selezione è pubblicato sul sito internet della Società e all'Albo pretorio del Comune di Pisa per almeno giorni 15 consecutivi. Resta ferma la possibilità di disporre, per la pubblicazione, termini superiori o forme ulteriori in considerazione della natura e dell'entità del contratto.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e permanere per la durata della selezione e dell'incarico.

#### **Art. 7**

##### **Valutazione comparativa**

1. Alla valutazione comparativa dei candidati si procede mediante apposita commissione, nominata dall'Amministratore Delegato con atto adottato successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La commissione è composta da tre esperti di comprovata esperienza nelle materie della selezione, di cui uno con funzioni di presidente,

scelti fra i dipendenti della Società oppure fra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni socie o, all'occorrenza, fra esterni. Non possono far parte della commissione il coniuge, i parenti e gli affini, fino al quarto grado, dei concorrenti, nonché gli amministratori della Società, coloro che ricoprono cariche politiche o che sono rappresentanti sindacali o che ricoprono cariche in organizzazioni sindacali o in associazioni professionali, e comunque coloro che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione alle funzioni da svolgere. L'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi è verificata preliminarmente all'insediamento della commissione mediante dichiarazione scritta da rendersi da ciascuno dei membri della commissione sotto la propria personale responsabilità. Le sedute della commissione sono verbalizzate a cura della stessa.

2. Nella prima fase della procedura comparativa si procede alla valutazione dei titoli e, ove previsto, di un colloquio teso ad evidenziare:

- a) la complessiva qualificazione professionale dei candidati;
- b) eventuali elementi rilevanti legati alla specificità dell'incarico ed al suo svolgimento.

3. Nel caso in cui la procedura comparativa si svolga per titoli e colloquio, a quest'ultimo sono ammessi solo coloro che hanno presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione in base a criteri stabiliti nell'avviso.

4. Al termine delle operazioni di valutazione dei titoli e degli eventuali colloqui, viene attribuito il relativo punteggio secondo quanto contenuto nell'avviso.

5. Nella seconda fase della procedura comparativa si procede alla valutazione dell'offerta economica che deve essere presentata da ciascun concorrente, in allegato alla domanda di partecipazione, in separata busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

6. Al termine della valutazione delle operazioni di valutazione dell'offerta economica, viene attribuito il relativo punteggio secondo quanto contenuto nell'avviso.

7. Non si procede a richiesta e valutazione dell'offerta economica esclusivamente per gli incarichi di collaborazione a progetto per i quali trova applicazione l'art. 63 del D.Lgs. 276/2003.

8. Conclusa la procedura comparativa, la commissione forma una graduatoria secondo il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente e la trasmette all'Amministratore Delegato per l'approvazione con specifico atto e la pubblicazione sul sito internet della Società.

9. Si svolgono in seduta pubblica i colloqui e l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, mentre le operazioni di valutazione si tengono in seduta riservata.

10. È nella facoltà della Società utilizzare la graduatoria per l'affidamento di ulteriori incarichi della medesima tipologia entro il termine massimo di tre anni dalla relativa pubblicazione, salva diversa indicazione dell'avviso.

## **Art. 8**

### **Stipula dei contratti**

1. I contratti di cui al presente regolamento sono stipulati dall'Amministratore Delegato con scrittura privata, redatti in duplice originale, di cui il primo viene trattenuto agli atti della Società e il secondo viene consegnato all'incaricato.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 276/2003 per le collaborazioni a progetto, i contratti devono contenere:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura dell'incarico;
- c) l'oggetto dell'incarico;
- d) le modalità di esecuzione della prestazione;
- e) le modalità di coordinamento con la Società committente, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
- f) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- g) il luogo di svolgimento della prestazione;
- h) il corrispettivo e le modalità di riconoscimento e pagamento e la cadenza dei pagamenti in conformità a quanto prescritto all'art. 10, comma 2.
- i) i profili di regolamentazione della proprietà dei risultati, in caso di incarichi professionali;

- j) la responsabilità dell'incaricato, con particolare riferimento agli incarichi professionali;
  - k) i casi di risoluzione unilaterale del contratto prima della scadenza del termine, con particolare riferimento a gravi inadempienze, all'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, infine, alla risoluzione di diritto in caso di situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichi l'esercizio imparziale dell'attività dell'incaricato;
  - l) la previsione di penali e delle relative modalità di applicazione, salvo il risarcimento dei maggiori danni;
  - m) l'esclusione espressa di qualsiasi vincolo di subordinazione con la Società e della possibilità di conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
  - n) l'esclusione tassativa del rinnovo del contratto e l'esclusione della proroga salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c);
  - o) il foro competente in caso di controversie.
3. La Società e l'incaricato curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

#### **Art. 9**

##### **Pubblicità degli incarichi e obblighi di trasmissione**

1. Alla pubblicità degli incarichi conferiti si provvede ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet della Società, in apposita area della sezione "Amministrazione trasparente". Si applica, in ogni caso, la legge nel tempo vigente.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno la Società è tenuta alla comunicazione, alle amministrazioni di appartenenza, dei compensi eventualmente erogati nell'anno precedente a dipendenti pubblici.

#### **Art. 10**

##### **Pagamento dei corrispettivi**

1. L'Amministratore Delegato provvede al pagamento del corrispettivo previo riscontro della regolarità della prestazione eseguita e della rispondenza della stessa ai requisiti, ai termini ed alle condizioni pattuite. Il pagamento avviene in base alla notula o fattura, ove previste, secondo il regime fiscale applicabile, previa effettuazione delle verifiche del caso.
2. Il corrispettivo è pagato all'incaricato con le seguenti modalità:
  - a) in caso di collaborazione occasionale, il pagamento avviene a saldo, in unica soluzione, a seguito della conclusione dell'incarico;
  - b) in caso di collaborazione a progetto, il pagamento avviene con la cadenza individuata nel contratto, comunque con periodicità non inferiore al mese;
  - c) in caso di incarico professionale, il pagamento avviene con le modalità di cui al punto a) o, in alternativa, può essere previsto il pagamento di acconti commisurati allo stato di avanzamento delle attività effettivamente svolte.
3. E' esclusa la possibilità di erogare anticipi, comunque denominati, per attività non ancora eseguite.

#### **Parte 3<sup>^</sup>**

##### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TIROCINI**

#### **Art. 11**

##### **Tirocini e stage**

1. La Società può favorire esperienze di formazione e orientamento presso le proprie strutture secondo le disposizioni che seguono.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per "tirocinio" o tirocinio non curriculare, un periodo di formazione/orientamento di natura extracurricolare promosso dall'Amministrazione Provinciale o dall'Università;

- b) per “stage” o tirocinio curriculare, una fase di applicazione pratica ed esperienza curriculare nell’ambito di un percorso formativo promosso da istituzioni scolastiche, università o agenzie formative;
3. Tirocini e stages non costituiscono in ogni caso rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

#### **Art. 12**

##### **Tirocinio non curriculare**

1. La Società può accogliere tirocinanti per lo svolgimento di percorsi di formazione/orientamento secondo quanto stabilito dalla normativa regionale in materia.
2. Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore a garanzia della regolarità e qualità dell’esperienza formativa ed è svolto presso la Società previa stipula di una convenzione che definisce gli obblighi cui sono tenuti i soggetti coinvolti ed alla quale è allegato un progetto formativo predisposto dal soggetto promotore con il tutor aziendale, individuato in un dipendente avente idonea qualifica, in cui sono definiti obiettivi, competenze da acquisire, durata e modalità del tirocinio.
3. Per il tirocinio non curriculare è prevista la corresponsione di una borsa di studio mensile di Euro 500,00, o del diverso importo minimo previsto nel tempo dalla legge, da erogarsi con riferimento a periodi non inferiori al mese.
4. Per i tirocini non curricolari si fa riferimento alla disciplina regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

#### **Art. 13**

##### **Attivazione e gestione del tirocinio non curriculare**

1. Nei casi di attivazione di tirocini non curricolari, per i quale è prevista obbligatoriamente una borsa di studio, l’Amministratore Delegato procede come segue:
  - a) stipula di convenzione con il soggetto promotore, in cui sono stabilite le condizioni giuridiche, economiche e modali di svolgimento dell’esperienza;
  - b) selezione comparativa degli interessati, previo atto di approvazione di avviso pubblico da emanarsi, a seconda dei casi, a cura della Società o del soggetto promotore, con definizione preventiva dei criteri di scelta e pubblicazione sul sito internet della Società per un periodo non inferiore a 30 giorni;
  - c) adozione di atto di individuazione del beneficiario e di attribuzione del beneficio e definizione della periodicità del compenso, comunque non inferiore al mese;
  - d) sottoscrizione, da parte del beneficiario, della lettera di impegno a rispettare gli obblighi di svolgere le attività previste dal progetto formativo, seguire le indicazioni dei tutor, osservare gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso, nonché le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Nel caso in cui la procedura comparativa degli interessati sia svolta della Società, oltre a quanto previsto dal comma precedente si fa riferimento agli artt. 6 e 7 della Parte 2<sup>a</sup> in quanto compatibili.

#### **Art. 14**

##### **Stage o tirocinio curriculare**

1. La Società accoglie studenti per lo svolgimento di stage nell’ambito di percorsi formativi e di studio, con oneri esclusivamente a carico dell’università, dell’istituzione scolastica o dell’agenzia formativa proponente.
2. Lo stagista è individuato direttamente dall’università, dall’istituzione scolastica o dall’agenzia formativa.
3. E’ possibile anche l’adesione a convenzioni quadro già esistenti, nel qual caso l’attivazione del tirocinio deve essere preceduta dalla definizione in forma scritta, tra la Società e l’istituzione scolastica, universitaria o agenzia formativa, delle clausole e condizioni che regolano lo svolgimento dell’esperienza.



**Parte 4<sup>^</sup>**  
**NORME FINALI**

**Art. 15**  
**Norme finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono tutte le precedenti in materia, ancorché non espressamente richiamate.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa generale di settore.

**Art. 16**  
**Pubblicità**

1. Il presente regolamento è pubblicato permanentemente sul sito internet della Società.